



Giunta Regionale  
Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro

**Servizio Formazione Professionale**

TIPO ANNO NUMERO  
Reg. PG 2007/16622  
del 18/01/2007

- ✓ Alle Amministrazioni Provinciali  
Servizio Formazione Provinciale
- ✓ Agli Enti Accreditati per la Formazione  
Continua

- Loro Sedi -

**OGGETTO: D. Lgs 25 luglio 2006, n. 257 "Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro".**

In riferimento ai corsi di formazione professionale per Dirigenti e Operatori Addetti ad operazioni di bonifica dell'amianto di cui all'art. 10, comma 2, lettera h) L. 257/92 si comunica che il D. Lgs 25 luglio 2006, n. 257 "Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro" pur non modificando di norma i contenuti citati all'art. 10 commi 2, 4 e 5 del DPR 08/08/1994, e dettagliati nel Piano Regionale Amianto, rappresenta uno strumento legislativo di innovazione e ammodernamento della normativa di tutela dei lavoratori professionalmente esposti.

Pertanto, in quest'ottica di aggiornamento necessario si raccomanda che la formazione attualmente erogata tenga conto dei contenuti indicati all'art. 59-quaterdecies "Formazione dei Lavoratori" del D. Lgs 257/06 e che la stessa sia garantita con periodicità costante (V. comma 1 del sopracitato articolo), preferibilmente annuale.

Cordiali saluti

La Responsabile del Servizio  
(Dr.ssa *Fabrizia Monti*)

40127 Bologna, Viale Aldo Moro 38 - Tel 051/283818 - 283237 - 283587 - Fax 051/283936  
e-mail: [servfp@regione.emilia-romagna.it](mailto:servfp@regione.emilia-romagna.it)

ANNO		NUMERO	INDICE	LIV 1	LIV 2	LIV 3	LIV 4	LIV 5	ANNO	NUMERO	SUB
a uso interno	DP		Classif.	4874	700	10	35		Fasc.	2007	1



Assessorato alla Sanità

Servizio Prevenzione Collettiva

Prot.n. 8936 /PRC

Bologna, 01 MAR. 2001

All' A.G.C.I.

All' ANCE E.R.

All'API

All'ARCAB

All'ASCOM

Alla C.I.A.

Alla C.N.A.

Alla COLDIRETTI

Alla CONFARTIGIANATO

Alla CONFESERCENTI

Alla CONFINDUSTRIA

Alla CONFCOOP - UNICOPER

Alla LEGA COOP

All'U.N.C.I.

All' UNIONAPI E.R.

Agli Assessorati Provinciali alla  
Formazione Professionale

Ai Direttori dei Dipartimenti di Sanità  
Pubblica delle Aziende USL della  
Regione Emilia-Romagna

e p.c. Alle Organizzazioni Sindacali:

- CGIL

- CISL

- UIL

Al Ministero del Lavoro e Previdenza  
Sociale

Al Ministero della Sanità

Al Ministero dell'Industria

Loro Sedi


Oggetto: Piano Regionale di protezione dall'amianto: corsi di formazione professionale articolati in livello operativo e gestionale per gli addetti ad operazioni di bonifica e smaltimento dell'amianto.

A seguito della riunione tenutasi il 26 febbraio u.s., con la presente si trasmettono le decisioni emerse riguardanti la realizzazione della nuova organizzazione e programmazione delle attività formative di cui all'oggetto (vedasi Allegato).

Con l'occasione si porgono i migliori saluti.

Il Responsabile del Servizio  
Formazione Professionale

Fabrizia Monti



Il Responsabile del Servizio  
Prevenzione Collettiva

Pierluigi Macini



Allegato: c.s.i.

## Allegato

Sono pervenute a questo Assessorato alcune osservazioni relative alla nota prot. n. 23560/SSF del 17 luglio scorso, che sono state approfondite durante uno specifico incontro.

In particolare, nel ribadire congiuntamente l'importanza che rivestono i corsi di formazione professionale articolati in livello operativo e gestionale per gli addetti ad operazioni di bonifica e smaltimento dell'amianto ed il conseguente attestato di abilitazione rilasciato al termine di ogni corso (comma 7, art. 10 del DPR 08/08/94), si è ritenuto di considerare l'eventualità che anche in assenza degli attestati in questione, il piano di lavoro presentato dalle imprese possa essere valutato, ai fini dell'avvio dell'attività, dai Dipartimenti di Sanità Pubblica delle AUSL competenti, tenendo conto di alcuni criteri di seguito indicati.

Il Piano Regionale di protezione dall'amianto e lo stesso DPR 08/08/94 prevedono per i corsi di formazione sopracitati, standard di qualità, che si riferiscono ai loro contenuti e alle modalità di verifica dell'apprendimento, nonché il livello istituzionale abilitato al rilascio degli attestati (Regioni e/o Province). Per i primi tre anni tali corsi sono stati promossi dalla Regione con propria sperimentazione diretta, per il futuro, come già specificato nella nota del 17 luglio scorso, tali iniziative formative si attiveranno sulla base delle richieste espresse dalle aziende e dovranno rientrare nella normale programmazione delle Amministrazioni provinciali che provvederanno al loro riconoscimento, sulla base della conformità allo standard regionale.

Considerate le esigenze delle imprese e i loro obblighi (frequente turn-over di addetti, necessità di operare comunque sul mercato, obblighi derivanti dall'attuazione del D.Lgs. n. 626/1994), si ritiene che le imprese stesse si avvalgano della possibilità di svolgere anche autonomamente la formazione per i propri lavoratori, nel rispetto degli standard formativi e di qualità di cui alla delibera del Consiglio regionale n. 497 dell'11 dicembre 1996 (Piano Regionale di protezione dall'amianto).

Tale attività dovrà essere attestata dall'azienda riportando la denominazione dell'azienda stessa, i nomi dei docenti, il numero e i nominativi dei lavoratori formati, le date di svolgimento ed il programma dettagliato del corso comprensivo dei contenuti e del numero delle ore. La frequenza a detti corsi aziendali costituisce, per il lavoratore, credito formativo per accedere agli esami di abilitazione che saranno programmati dalle Amministrazioni Provinciali.

Le aziende che intendono far sostenere l'esame ai propri lavoratori dovranno farne richiesta alle sedi provinciali degli Assessorati alla Formazione Professionale producendo l'attestazione di cui sopra. La Provincia interpellata segnalerà data e luogo delle sessioni di esami abilitanti programmate affinché l'azienda possa prendere contatto con il soggetto gestore del corso abilitante e organizzatore dell'esame.

I Dipartimenti di Sanità Pubblica dovranno quindi valutare con particolare attenzione il piano presentato dalle aziende, che dovrà comunque indicare gli addetti di livello professionale operativo e gestionale già in possesso dell'attestato di abilitazione, il

numero di operatori ancora da formare o in corso di formazione da parte dell'azienda stessa o da altri organismi e/o Enti, il rispetto degli standard di qualità dei corsi, nonché il grado di tutela degli addetti e dei potenziali esposti all'amianto.

Nelle more dello svolgimento dell'esame di abilitazione, la formazione effettuata dalle imprese secondo le modalità precedentemente indicate è comunque idonea all'approvazione del Piano di Sicurezza presentato dall'impresa medesima purché essa dimostri di avere presentato istanza di partecipazione all'esame di abilitazione per i lavoratori formati.

Sulla base di tali valutazioni, i Dipartimenti stessi potranno consentire l'avvio dell'attività dell'impresa, anche nel caso in cui parte degli addetti non siano ancora in possesso dell'attestato richiesto.

Tali attestati dovranno essere comunque conseguiti da tutti i sopra menzionati addetti e saranno rilasciati dalle specifiche Commissioni contestualmente all'organizzazione e allo svolgimento dei corsi provinciali.

Infine, con riferimento agli addetti provenienti da altre Regioni che operano in Emilia-Romagna, competerà ai Dipartimenti di Sanità Pubblica verificare e valutare le singole situazioni in base alla seguente casistica:

1. Riconoscimento automatico per i titoli di abilitazione rilasciati in altre Regioni ai sensi del comma 7, art. 10 del DPR 08/08/94.
2. Obbligo d'esame per l'acquisizione dell'attestato di abilitazione secondo le procedure previste nella presente nota per coloro che hanno frequentato, in altre Regioni, uno o più corsi senza rilascio di attestati ufficiali. Preventivamente dovrà essere effettuata una verifica della congruità dei contenuti formativi sviluppati rispetto agli standard della Regione Emilia-Romagna per valutare l'ammissione diretta all'esame abilitante o l'eventuale integrazione di formazione.
3. Obbligo di frequenza a specifico corso e acquisizione del relativo titolo di abilitazione per coloro che non hanno partecipato a nessuna specifica attività formativa.